



**COMUNE DI COMANO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE**

**Rapporto della Commissione della Gestione
sul Messaggio Municipale N° 263
credito fr. 40'000.- progetto strada di PR Q 57 – Q 60
via Costacce – Ai Costasc**

Signor presidente,
Signori consiglieri,

alla presenza del Municipale e sindaco signor Marco Valli, in data 27 maggio la commissione della gestione ha discusso e analizzato il sopraccitato M.M.

Dopo approfondito esame e valutazione la commissione ha deciso di sottoscrivere, come richiesto dal Municipio, la concessione del credito per l'allestimento di un progetto definitivo per la realizzazione di suddetta strada.

Nel Messaggio municipale si esplicita sinteticamente, ma in modo esaustivo, i motivi che portano a questa richiesta. Si tratta di lavori legati alla sistemazione della strada, con relativo allargamento, dall'incrocio in località Vale di Ronco sino al limite della zona edificabile (tratta Q 57 – Q 60). Questi lavori sono previsti dal piano viario approvato dal Consiglio di Stato nell'ambito del Piano Regolatore di Comano del 6 agosto 1986.

Come indicato anche nel MM, si ricorda che il Consiglio comunale in data 26 novembre 2001 aveva deciso di respingere la proposta di entrare nel merito della sistemazione definitiva di suddetta strada, il cui costo in quel momento era stato valutato in fr. 987'000. La situazione oggi si è tuttavia modificata a seguito dell'entrata in vigore nel giugno 2011 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst). All'art. 39 "Anticipo dell'urbanizzazione" di tale Legge, si specifica come il proprietario di un fondo sito in zona edificabile può chiedere al Comune di procedere all'esecuzione dell'urbanizzazione secondo il progetto generale. Di principio il comune provvederà all'esecuzione delle opere, che rimangono di sua proprietà. Per il privato, invece, si tratterebbe di un anticipo limitato al finanziamento. Egli farebbe in pratica da banca all'ente pubblico cui compete la responsabilità dell'esecuzione concreta e della manutenzione dell'opera. Alla base di questi principi vi è l'art. 19 della Legge federale sulla pianificazione del territorio, dove si indica chiaramente che "se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese di urbanizzazione giusta il diritto cantonale". Preso atto di ciò, il promotore immobiliare del fondo ubicato al termine della strada in questione ha sollecitato il municipio affinché proceda all'esecuzione di quest'opera, dichiarandosi nel contempo disposto ad anticipare le spese di investimento.

Si rammenta inoltre che:

- altre varianti per l'esecuzione della strada richiederebbero una modifica del PR e quindi tempi molto lunghi, che si troverebbero in contrasto con quanto previsto dai disposti legislativi sopraccitati;

- la Legge sui contributi di miglioria permetterà al comune di prelevare dal 70% fino al 100% dei costi di urbanizzazione, considerato che non vi è un beneficio collettivo dell'opera;
- in caso di mancata esecuzione di questi lavori di urbanizzazione il comune potrebbe essere chiamato a corrispondere ai privati un'indennità per espropriazione materiale.

Sulla base di quanto esposto e come inserito nel M.M. si invita pertanto il consiglio comunale a voler risolvere

- a) *E' concesso un credito di fr. 40 000.- per l'allestimento di un progetto definitivo e per le prestazioni per la procedura d'esproprio e dei contributi di miglioria per la realizzazione della strada di piano regolatore Q 57 – Q 60.*
- b) *Il credito verrà iscritto nel conto investimenti.*
- c) *Il presente credito ha la validità di tre anni.*
- d) *L'opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell'articolo 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.*

Per la commissione della gestione :

La presidente:

Leonardi Leonilde

I membri:

Bernasconi Paolo

Bonifaccio Edoardo

Paglia Raoul

Poretti Suckow Dania